



## ALLEGATO ALLA CIRCOLARE INTERNA N 51 del 29/10/2021

### – TUTELA LAVORATRICI MADRI

#### LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

*gestanti, puerpere o in periodo d'allattamento fino a sette mesi dopo il parto e per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi d'età*

#### INFORMAZIONI RIVOLTE AL PERSONALE

*Art. 11 comma 1 D.L.vo 26/03/2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8.3.00 n.53”*

Il presente documento affronta il tema della tutela della salute delle “lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento” – di seguito denominate “lavoratrici madri” – in servizio presso l’Istituto Comprensivo Don Milani di Crotone e presenta le misure comportamentali e di prevenzione che dovranno essere seguite dal personale in oggetto.

#### Nell’introduzione della Comunicazione CEE (2000) 466 si legge:

“La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e regole esistenti nei rispettivi ambiti. Molte donne lavorano durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando stanno ancora allattando. Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle nuove madri e di quelle che stanno per diventarlo come anche dei loro bambini. Una gravidanza comporta notevoli cambiamenti d'ordine fisiologico e psicologico. L’equilibrio ormonale è molto sensibile e l’esposizione a fattori suscettibili di turbarlo può determinare complicazioni tali ad esempio da produrre aborti. Condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza.” “Poiché il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni permanenti al nascituro, tutte le necessarie misure di protezione della madre e del nascituro dovrebbero iniziare il più presto possibile.” Le norme legislative sulla tutela delle “lavoratrici madri” fissano i principi per garantire la tutela della salute della madre e del figlio; fra questi, il principio fondamentale indicato nelle norme più recenti è la valutazione, nel contesto lavorativo, delle attività che possono presentare un rischio particolare di esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro, nonché la natura, il grado e durata dell’esposizione, al fine di potere:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute, nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle “lavoratrici madri”,
- definire le misure di prevenzione e protezione da adottare. Oltre al principio della valutazione dei rischi, da effettuarsi in ogni specifica situazione lavorativa, le norme riportano una serie di elenchi di attività, mansioni, agenti chimici, fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal legislatore e quindi incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento al seno: l’esposizione della lavoratrice madre a queste mansioni o agenti di rischio è vietata. Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

1. non adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D. Lgs 151/2001);
2. non adibire la lavoratrice al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno del bambino (art. 53 D. Lgs 151/2001);
3. non adibire la lavoratrice a lavori vietati, individuati negli allegati A, B e C del D. Lgs. 151/ 2001



## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I periodi di gravidanza e di puerperio sono tutelati dalla legge italiana mediante una normativa specifica che, soprattutto negli ultimi anni, si è notevolmente arricchita innestandosi sulla legislazione di tutela generale della salute lavorativa. Le principali norme di riferimento sono rappresentate da:

- **Art. 37 della Costituzione:** speciale ed adeguata protezione per la madre e il bambino.
- **DPR 303/56 tabella all. Art.33** (lavori per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive, e periodiche)
- **DPR 1024/65 allegati n°4,5** (lavori a rischio di silicosi e asbestosi)
- **DPR 336/94** (nuove tabelle delle malattie professionali per l'industria e l'agricoltura).
- 

## – TUTELA LAVORATRICI MADRI

- **L. 30/12/71 n. 1204 “Tutela delle lavoratrici madri” e successive modifiche (abrogata dall’art.86 del D.L.vo 151/2001)**
- **L. 9/12/77 n. 903 lettera c del comma 2 dell’art.5 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”** in merito al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici gestanti e fino a sette mesi dopo il parto
- **Circolare dell’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5/11/90** riporta un elenco di lavori considerati pregiudizievoli o gravosi in relazione all’avanzato stato di gravidanza (lavori del personale medico e paramedico; lavori di assistenza in centri per handicappati; lavori a contatto con i bambini e di ausiliaria negli asili nido e scuole materne)
- **D.L.vo 19/9/94 n. 626** sostituisce l’art. 14 (locali di riposo) del DPR 303/56, prevedendo che “Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate”.
- **D.L.vo 17/3/95 n. 230 “Attuazione delle direttive Euratom...in materia di radiazioni ionizzanti”, art. 69 (abrogato dall’art.86 del D.L.vo 151/2001)**
- **D.L.vo 25/11/96 n. 645 “Recepimento della Dir. 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento” (abrogato dall’art.86 del D.L.vo 151/2001)**
- **L. 5/2/99 n. 25 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee -legge comunitaria 1998”, art. 17:** ribadisce il divieto di lavoro notturno (dalle 24 alle 6) durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino; introduce la non obbligatorietà del lavoro notturno per la lavoratrice madre (o, in alternativa, per il padre) di un bimbo di età inferiore ai 3 anni oppure per la lavoratrice (o il lavoratore) unica affidataria di un figlio di età inferiore ai 12 anni.
- **D.L.vo 4/8/99 n. 345 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro” art.15:** lavori faticosi, pericolosi ed insalubri
- **L. 8/3/00 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” art.12 commi 2,3**
- **Circolare INPS 6/6/00 n. 109 “Congedi parentali. L. 8/3/00 n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”** fornisce, in accordo con il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, disposizioni applicative sulla L. 53/00. In particolare il paragrafo 4, dedicato alla flessibilità dell’astensione obbligatoria, dispone che l’esercizio di tale facoltà è subordinato all’attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato e a quella del medico competente ai fini della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro, quest’ultima solo se la legislazione prevede un obbligo di sorveglianza sanitaria.
- **Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 7/7/00 n. 43** avente per oggetto l’art. 12, L. 53/00 recante disposizioni in materia di flessibilità dell’astensione obbligatoria nel periodo della

**gestazione e puerperio della donna lavoratrice** chiarisce le modalità e i criteri da seguire per la scelta da parte della lavoratrice di posticipare il periodo di astensione obbligatoria affermando l'immediata applicabilità della norma in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 12, 2° comma, di individuazione dei lavori per i quali è escluso l'esercizio della predetta facoltà.

- **D.L.vo 18/8/2000 n.262 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n°345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell’art.1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n°128”** integrazione dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri
- **D.L.vo 26/3/2001 n.151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art.15 delle legge 8/3/2000 n.53”**: testo unico di riferimento in materia di tutela delle lavoratrici madri, soprattutto in riferimento agli allegati A (lavori faticosi, pericolosi ed insalubri), B (lavori vietati) e C (valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e misure di prevenzione e protezione da adottare).
- **D.L.vo 02/02/2002 n. 25 “Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.**

#### Alla luce della normativa si intende:

- ***lavoratrice gestante***, ogni lavoratrice che si trova nel periodo della gestazione, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali;
- ***lavoratrice puerpera***, la donna che ha di recente partorito, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi;
- ***lavoratrice in periodo d'allattamento***, la donna in periodo d'allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi.

## I RISCHI PER LA GRAVIDANZA NELLA SCUOLA

### Caratteristiche della presenza femminile:

docente, assistente amministrativo, collaboratrice scolastica

### Mansioni svolte:

- insegnante: insegnare, educare, assistere, vigilare....
- assistente amministrativa: attività d'ufficio
- collaboratrice scolastica: pulizia, distribuzione di materiale, sorveglianza alunni portatori di handicap.

### Principali fattori di rischio:

- posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi;
- fattori di stress
- rischio infettivo

## MISURE COMPORTAMENTALI E DI PREVENZIONE PER LE LAVORATRICI

Accertato che i principali fattori di rischio per le lavoratrici madri possono sintetizzarsi nei seguenti termini:

- Agenti fisici (sforzo fisico, posture incongrue)
- Agenti biologici (esposizione ad agenti infettivi del tipo: virus della rosolia, toxoplasma, varicella....)
- Movimentazione manuale dei carichi (può comportare rischi sia per la gestante che per il nascituro)



## ISTITUTO COMPRENSIVO MILITI

Piazza Maria Montessori, 1 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Me)  
CM MEIC898006 CF 90003500833 Tel 090/9797797  
email meic898006@istruzione.it meic898006@pec.istruzione.it  
website www.icmiliti.edu.it



1. Le lavoratrici comunicheranno al datore di lavoro o suo delegato il proprio stato di gravidanza, non appena accertato, e produrranno tutta la documentazione utile per consentire al medico competente di valutare eventuali particolari situazioni.
2. Le gestanti eviteranno durante le attività lavorative prolungate posture incongrue e sforzi fisici. Eviteranno, altresì, attività prolungate in piedi.
3. Nel caso si abbia il dubbio che possano esistere in qualche alunno situazioni di malattia infettiva, in attesa di chiarimento della situazione, evitare in modo assoluto il contatto, prevedendo anche soluzioni organizzative straordinarie (scambio di classe/sezione con colleghi per fronteggiare la situazione, fino all'accertamento dell'esistenza o meno del problema).
4. Le gestanti eviteranno altresì ogni movimentazione manuale dei carichi, compreso il sollevamento dei bambini, ad esempio nella scuola dell'infanzia, o il sollevamento di alunni disabili.
5. Durante l'allattamento evitare le attività che, a giudizio del medico, possono costituire un rischio per le lavoratrici madri con particolari problemi fisici.